



COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA

PROVINCIA DI RAVENNA

REGOLAMENTO FOGNARIO

DI DEPURAZIONE E DEGLI SCARICHI

MAGGIO 2001.

TITOLO I°	4
FINALITA' DEL REGOLAMENTO	4
<i>ART.1 Oggetto del regolamento</i>	<i>4</i>
<i>ART. 2 Ambito di efficacia del regolamento</i>	<i>4</i>
TITOLO II°	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
<i>ART.3 Definizioni</i>	<i>4</i>
<i>Acque reflue domestiche</i>	<i>4</i>
<i>Acque reflue Industriali</i>	<i>4</i>
<i>Acque reflue Industriali assimilate alle acque reflue domestiche</i>	<i>4</i>
<i>Acque nere</i>	<i>4</i>
<i>Acque Bianche</i>	<i>4</i>
<i>ART. 4 Nozione di rete fognaria e di impianto di depurazione. Scarichi in rete fognaria</i>	<i>5</i>
<i>Rete fognaria</i>	<i>5</i>
<i>Gestore di servizio idrico integrato</i>	<i>5</i>
<i>Impianto di depurazione</i>	<i>5</i>
<i>Scarico</i>	<i>5</i>
<i>Fognature separate</i>	<i>5</i>
<i>ART. 5 Autorizzazione degli scarichi in rete fognaria</i>	<i>5</i>
<i>ART. 6 Validità e rinnovo delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue</i>	<i>5</i>
<i>ART. 7 Modifiche della destinazione d'uso , qualitative e/o quantitative dello scarico</i>	<i>6</i>
<i>ART. 8 Obbligo di misurazione o di installazione di contatore sul prelievo da fonti diverse dal pubblico acquedotto</i>	<i>6</i>
<i>ART. 9 Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali</i>	<i>6</i>
<i>ART. 10 Scarichi tassativamente vietati</i>	<i>6</i>
<i>ART.11 Impianti di pretrattamento</i>	<i>7</i>
<i>ART.12 Accertamenti e controlli</i>	<i>7</i>
TITOLO III°	7
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI	7
CAPO I°	7
SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE	7
<i>ART.13 Obbligo di allacciamento alla rete fognaria degli scarichi di acque reflue domestiche</i>	<i>7</i>
<i>ART.14 Modalità di richiesta di nuove autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche</i>	<i>7</i>
<i>ART.15 Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria munita di impianto di depurazione</i>	<i>8</i>
<i>ART.16 Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria sprovvista di impianto di depurazione</i>	<i>8</i>
<i>ART.17 Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari</i>	<i>8</i>
<i>ART. 18 Scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in acque superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e utilizzo di pozzi neri</i>	<i>8</i>
CAPO II°	9
SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	9
<i>ART.19 Ammissibilità ed autorizzazione degli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria</i>	<i>9</i>
<i>ART. 20 Concessione deroghe</i>	<i>9</i>
CAPO III°	10
MODALITA' TECNICHE DI ALLACCIAMENTO	10
<i>ART.21 Allacciamento di reti fognarie che raccolgono scarichi provenienti da altri comuni</i>	<i>10</i>
<i>ART.22 Allacciamenti di scarichi</i>	<i>10</i>
<i>ART.23 Fognature interne alle proprietà private</i>	<i>101</i>
<i>ART.24 Autorizzazione all'esecuzione di lavori</i>	<i>11</i>
<i>ART.25 Risanamento dell'abitato</i>	<i>11</i>
TITOLO IV°	11

CONFERIMENTO DI LIQUAMI ED ACQUE REFLUE MEDIANTE.....	<u>11</u>
AUTOBOTTI OD ALTRI MEZZI MOBILI AI DEPURATORI.....	<u>11</u>
<i>ART.26 Conferimenti ammessi e forme di recapito.....</i>	<i><u>11</u></i>
<i>ART.27 Individuazione delle ditte e caratteristiche dei veicoli.....</i>	<i><u>12</u></i>
<i>ART.28 Documenti di accompagnamento.....</i>	<i><u>12</u></i>
<i>ART.29 Luogo destinato al ricevimento dello scarico.....</i>	<i><u>12</u></i>
<i>ART. 30 Autorizzazione e controlli analitici nel caso di conferimenti saltuari.....</i>	<i><u>12</u></i>
<i>ART. 31 Autorizzazione e controlli analitici delle ditte convenzionate a recapiti.....</i>	<i><u>12</u></i>
<i>continuativi.....</i>	<i><u>12</u></i>
TITOLO V°.....	<u>12</u>
DISPOSIZIONI FINANZIARIE.....	<u>12</u>
<i>ART.32 Canone o diritto.....</i>	<i><u>13</u></i>
<i>ART.33 Canone per i conferimenti - a mezzo autobotte - agli impianti di depurazione.....</i>	<i><u>13</u></i>
TITOLO VI°.....	<u>13</u>
SISTEMA SANZIONATORIO.....	<u>13</u>
<i>ART.34 Inosservanza delle prescrizioni del regolamento.....</i>	<i><u>13</u></i>
TITOLO VII°.....	<u>13</u>
DISPOSIZIONI FINALI.....	<u>13</u>
<i>ART. 35 Rinvio alla normativa esistente.....</i>	<i><u>13</u></i>
<i>ART. 36 Norme transitorie.....</i>	<i><u>13</u></i>
<i>ART. 37 Entrata in vigore.....</i>	<i><u>14</u></i>
PARAMETRI.....	<u>14</u>

TITOLO I°

FINALITA' DEL REGOLAMENTO

ART.1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto :

- 0 la disciplina degli scarichi esistenti e futuri che recapitano nella rete fognaria;
- 1 la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti in rete fognaria;
- 2 il procedimento di autorizzazione degli scarichi di competenza Comunale ;
- 3 il controllo tecnico dei complessi industriali e domestici allacciati alle reti fognarie, per quanto attiene alla accettabilità degli scarichi , alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati , al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua , nonché i controlli tecnici sui complessi di cui sopra per la definizione delle quantità scaricata e delle tariffe applicabili ;
- 4 le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della rete fognaria;
- 5 la gestione amministrativa dell'utenza;
- 6 la regolamentazione delle procedure operative tra Comuni e gestore .

Esso sostituisce i precedenti regolamenti locali relativi alla stessa materia che cessano pertanto di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore.

ART. 2 Ambito di efficacia del regolamento

Il presente regolamento ha validità in tutto il territorio comunale.

TITOLO II°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.3 Definizioni

Acque reflue domestiche

Per Acque Reflue Domestiche si intendono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Acque reflue Industriali

Per Acque Reflue Industriali si intende qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Acque reflue Industriali assimilate alle acque reflue domestiche

Per acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche si intendono le acque reflue che presentano caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche ed a quelle indicate nella normativa regionale.

Sono tali quelle previste all' art. 28 comma 7 lettere a) , b), c), d), e) del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche e quelle che rispettano i valori limite fissati dalla tabella 1 della delibera della Giunta Regionale n. 651 del 01/03/2000 e successive modifiche.

Acque nere

Per acque nere si intendono : acque reflue domestiche, acque reflue industriali, acque di raffreddamento provenienti da stabilimenti artigianali e industriali o un loro miscuglio.

Acque Bianche

Per acque bianche si intendono : acque provenienti dai cortili, dai tetti, dalle terrazze e da qualsiasi area scoperta (acque meteoriche di dilavamento).

ART. 4 Nozione di rete fognaria e di impianto di depurazione. Scarichi in rete fognaria.

Rete fognaria

Ai fini del presente regolamento si intende per rete fognaria un'opera od un complesso di opere di proprietà pubblica, che raccoglie, allontana e scarica le acque bianche e/o nere.

Restano esclusi dalla suddetta definizione di rete fognaria, i tratti di tubazione a servizio di una unica utenza, pubblica o privata, che convogliano e scaricano acque bianche e/o nere direttamente in corpi idrici superficiali, nonché gli scoli di acque bianche, i corsi d'acqua e i fossi di drenaggio in zone agricole, intubati e non.

Gestore di servizio idrico integrato

Il soggetto che in base alla convenzione di cui all'art. 11 della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio pubblico.

Impianto di depurazione

Per impianto di depurazione si intende un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici.

Scarico

Qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 40 del D.L. 152/99.

Fognature separate

Per fognature separate si intende la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue **ed eventualmente le acque di prima pioggia, nel rispetto degli schemi tipo allegati al presente Regolamento.**

ART. 5 Autorizzazione degli scarichi in rete fognaria

Gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria sono sempre ammessi nell'osservanza del presente regolamento e non necessitano di preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 45 comma 4 D.Lgs. 152/99 e successive modifiche e variazioni, **ma, al momento della richiesta di concessione edilizia e/o DIA e/o autorizzazioni edilizie, devono essere presentate le planimetrie della rete fognaria interna e il posizionamento dei relativi pozzetti, così come meglio specificato nelle allegate linee guida ARPA.**

Gli scarichi di acque reflue industriali, incluse quelle assimilabili alle domestiche in rete fognaria devono essere autorizzati dal Comune.

Gli scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali, nel suolo, in strati superficiali o nel sottosuolo, devono essere autorizzati dal Comune.

Gli scarichi di acque reflue industriali non recapitanti in rete fognaria sono autorizzati dalla Provincia.

ART. 6 Validità e rinnovo delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue

Tutte le autorizzazioni allo scarico hanno validità quadriennale dal momento del rilascio, ai sensi dell'art. 45 – comma 7 del D. Lgs. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni. **Un anno prima della scadenza il titolare ne deve chiedere il rinnovo** utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Comune ed indicando tutti gli eventuali elementi di modifica (variazioni quali/quantitativa del refluo, della rete fognante, ecc.).

Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione allo scarico, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 34 del D. Lgs. 152/99 e successive modificazioni, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza, trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

In attesa della disciplina regionale, che può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggette ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito, si precisa che **dovrà essere richiesto il rinnovo per:**

- 7 le autorizzazioni allo scarico di "Acque Reflue Industriali" e di "Acque Reflue Industriali assimilate alle Acque Reflue Domestiche";
- 8 le autorizzazioni allo scarico di "Acque Reflue Domestiche" non derivanti da civili abitazioni, non recapitanti in rete fognaria (es. recapitanti in acque superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo).

Le autorizzazioni allo scarico derivanti da civili abitazioni, e/o esclusivamente dai soli servizi igienici, si intendono tacitamente rinnovate se non intervengono modifiche.

A seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina degli scarichi – D. Lgs. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni – in sede di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico, per le tipologie espressamente previste, si procederà alla contestuale “**riclassificazione**” degli scarichi, in conformità alle linee guida ed alle indicazioni predisposte dalla Provincia di Ravenna e dalla Sezione Provinciale ARPA, nonché delle eventuali determinazioni della Regione, al fine di garantire una adeguata omogeneizzazione a livello provinciale.

Il Titolare dello scarico è comunque tenuto ad evidenziare, al momento della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, eventuali diverse determinazioni in merito alle caratteristiche ed alla classificazione delle proprie acque reflue.

ART. 7 Modifiche della destinazione d'uso , qualitative e/o quantitative dello scarico

I titolari di attività da cui traggono origine gli scarichi (per i quali occorre l'autorizzazione) che siano soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamenti , a ristrutturazioni, devono richiedere prima dell'attivazione degli scarichi, una nuova autorizzazione allo scarico qualora le variazioni abbiano introdotto differenze quantitative e/o qualitative rispetto alla situazione precedente.

ART. 8 Obbligo di misurazione o di installazione di contatore sul prelievo da fonti diverse dal pubblico acquedotto.

Tutti gli utenti della rete fognaria , **ad esclusione di quelli domestici di civile abitazione**, che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti all'installazione ed al buon funzionamento di strumenti ritenuti idonei dal gestore per la misura della portata delle acque prelevate.

Tali contatori devono essere installati a cura e a spese degli utenti, a seguito di preventivi accordi con il gestore che verifica l'idoneità tecnica dell'apparecchio e dell'impianto e procede poi alla applicazione del sigillo di controllo.

Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso, protetto dal gelo e reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del buon funzionamento.

Il gestore può imporre, a spese dell'utente, una diversa collocazione del contatore, qualora venga a trovarsi in luogo non idoneo alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente.

La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente al gestore guasti e blocchi, prima di togliere il sigillo di controllo, al fine di permettere al suo personale il suo ripristino a riparazione o manutenzione avvenuta.

Resta fermo quanto disposto dalla normativa vigente per l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.

E' facoltà del gestore concedere una misurazione contabilizzata a forfait qualora le condizioni tecniche di prelievo (p.e. pozzi freatici) impediscano la corretta installazione di un contatore.

ART. 9 Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali

I limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun caso, essere raggiunti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo .

ART. 10 Scarichi tassativamente vietati

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dai successivi articoli è vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari .

In particolare è vietato lo scarico di :

- a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
- b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa ecc. ;
- d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano comunque pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- e) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc.; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici od industriali;

- f) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- g) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento;
- h) reflui diretti provenienti da cabine di verniciatura;
- i) olii di frittura provenienti da ristoranti, friggitorie e attività similari;
- l) reflui diretti provenienti da cicli di lavatura a secco comprese acque di contatto, di asciugatura e di odorizzo, se non trattati in maniera da rientrare nei limiti della Tab. X allegata;
- m) reflui diretti provenienti da bagni di sviluppo fotografico e radiologico.

ART.11 Impianti di pretrattamento

E' facoltà del Comune, sentito il parere del gestore, richiedere l'adozione di sistemi e/o impianti di pretrattamento ai titolari dello scarico in fognatura, fissando limiti di tempo per l'adozione degli stessi: nel caso di mancato rispetto delle condizioni fissate, il gestore è autorizzato a richiederne la revoca al Comune competente.

Gli impianti e/o sistemi di pretrattamento esistenti presso gli scarichi domestici e industriali, devono essere denunciati e mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni del gestore .

Ogni disattivazione dovuta a cause accidentali dovrà essere immediatamente comunicata al gestore, telefonicamente o con mezzi analogamente tempestivi.

La disattivazione e la riattivazione per lavori di manutenzione, devono essere concordate preventivamente con il gestore.

ART.12 Accertamenti e controlli

Ai fini di cui all'art. 1 del presente regolamento, il gestore o suoi incaricati sono autorizzati ad effettuare i controlli tecnici di cui ai commi successivi, dopo essersi qualificati tramite idoneo documento.

Detto personale provvede al controllo dei complessi domestici e produttivi allacciati alla rete fognaria, sulla base di programmi mirati a fini gestionali e manutentivi, per il compimento di accertamenti tecnici in materia tariffaria e per la verifica quali-quantitativa degli scarichi.

I controlli in oggetto riguardano, fra l'altro, la rilevazione del consumo d'acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto , la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, lo scarico dell'insediamento tramite un prelievo significativo ai fini tariffari.

Tale prelievo sarà suddiviso in tre campioni sigillati, uno dei quali verrà consegnato all'utente. L'analisi del campione, a cura del gestore, deve essere effettuata secondo le metodiche IRSA-CNR previste dalla legge.

Qualora il controllo sia compiuto ai soli fini gestionali, il prelievo potrà consistere in un solo campione anche non sigillato.

Nel caso di prelievi a fini tariffari, gli esiti analitici saranno comunicati al titolare dell'insediamento interessato.

Il gestore può sempre richiedere all'autorità competente di effettuare controlli specifici sugli scarichi esistenti.

TITOLO III°

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

CAPO I°

SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

ART.13 Obbligo di allacciamento alla rete fognaria degli scarichi di acque reflue domestiche

Nelle località servite da reti fognarie, i titolari di scarichi di acque reflue domestiche sono tenuti ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla rete fognaria, secondo le modalità e le prescrizioni del presente regolamento.

A tal fine **il Responsabile dell'Area competente, sentita l'Amministrazione Comunale, può determinare**, con propria ordinanza, il termine entro il quale gli insediamenti esistenti, di cui al precedente comma, debbono essere allacciati con spese a carico dei rispettivi titolari, previa richiesta dell'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. seguente .

ART.14 Modalità di richiesta di nuove autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche

Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nell'osservanza del presente regolamento e non necessitano di alcuna autorizzazione, **ma, al momento della richiesta di concessione edilizia e/o DIA e/o autorizzazioni edilizie, devono essere presentate le planimetrie della rete fognaria interna e il posizionamento dei relativi pozzetti.**

Per gli scarichi in rete fognaria di nuove lottizzazioni ,deve essere richiesto in ogni caso, da parte del Lottizzante, **un parere**

al Comune, sentito il parere tecnico dell'ARPA e dell'Ente Gestore del servizio di fognatura.

L'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in rete fognaria è rilasciata dal Comune.

Le richieste di allacciamento sono inoltrate al Gestore della rete fognaria.

ART.15 Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria munita di impianto di depurazione

Gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti nelle reti fognarie munite di impianto di depurazione terminale sono sempre ammessi ai sensi dell'art 45 comma 4 del D.Lgs. 152/99 nell'osservanza del presente regolamento ed alle condizioni sottoriportate.

Se derivano esclusivamente da Civili Abitazioni, dall'utilizzo di Servizi Igienici e da Cucine al servizio di Ristoranti, Alberghi, Mense e da Laboratori di preparazione e/o produzione alimenti, devono essere dotati di sistemi di trattamento quali fosse settiche tipo Imhoff, **così come meglio specificato nelle linee guida ARPA**, per i reflui dei servizi igienici e degrassatori per i reflui contenenti sostanze grasse e olii.

Gli impianti sopra citati dovranno essere opportunamente dimensionati, in funzione degli Abitanti Equivalenti Serviti e secondo i criteri indicati nelle linee guida ARPA.

Se derivano da Attività Sanitarie (quali ad esempio Ospedali, Case di cura, Laboratori Dentistici ed Odontotecnici, Ambulatori Veterinari, ecc...), Attività socio-Assistenziali, Impianti natatori, Lavanderie a secco e ad acqua, Laboratori di parrucchieri, Barbieri ed Istituti di bellezza, devono essere dotati dei sistemi di trattamento richiesti al punto precedente ed inoltre devono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella X allegata al presente Regolamento

Relativamente a tutti gli insediamenti non espressamente citati ai punti precedenti, sarà eseguita una opportuna istruttoria, sia per stabilire la esatta classificazione che per individuare le corrette modalità di scarico.

ART.16 Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria sprovvista di impianto di depurazione .

Il recapito nelle reti fognarie sprovviste di impianto di depurazione terminale è soggetto alle seguenti norme e prescrizioni.

Gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali assimilabili a domestiche devono essere conformi ai limiti di accettabilità previsti dall'autorizzazione allo scarico finale della rete fognaria rilasciata dall'autorità competente al Gestore della fognatura o, in assenza di questa, dai limiti previsti dalla tabella 3 allegato 5 D.Lgs. 258/2000 e successive modifiche .

ART.17 Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari

Gli scarichi infetti o potenzialmente infetti degli insediamenti adibiti ad attività sanitaria che recapitano in rete fognaria, oltre al rispetto dei limiti di accettabilità già previsti dagli artt. precedenti , devono essere sottoposti – in ogni caso - al trattamento di disinfezione dello scarico fin dall'attivazione se non ancora allacciati alla fognatura, ed entro 12 (dodici) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, se già allacciati.

ART. 18 Scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in acque superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e utilizzo di pozzi neri

Gli scarichi di *acque reflue domestiche recapitanti in acque superficiali*, devono essere dotati di impianti di trattamento in analogia a quelli indicati nelle linee guida ARPA, opportunamente dimensionati in funzione degli Abitanti Equivalenti Serviti e secondo i criteri indicati nelle stesse linee guida; deve comunque essere garantito il loro rapido e regolare deflusso/smaltimento, al fine di evitare ristagni maleodoranti e proliferazione di insetti e/o ratti.

In ogni caso tali scarichi dovranno rispettare i limiti di accettabilità di cui alla Tabella II allegata alla Legge Regionale n. 7/83, fino all'emanazione di nuove specifiche **disposizioni di legge**.

I titolari di tali scarichi dovranno acquisire tutte le autorizzazioni/concessioni/atti di assenso eventualmente previsti dalla normativa vigente, rapportandosi con gli enti/i privati competenti/comproprietari/proprietari del recapito (ad es. Consorzio di Bonifica, Provincia, Comune, privati) per gli eventuali adempimenti e comunque nel rispetto delle norme di Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 29 – Scarichi sul suolo – del D.Lgs 152/99 è vietato lo *scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo* fatta eccezione:

-9 per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati che scaricano acque reflue domestiche le Regioni identificano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati secondo i criteri di cui alla delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 e successive modifiche ed integrazioni, che raggiungono lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento.

-10 per gli altri casi indicati alle lettere b),c),d), e) dell'art. 29 del D.Lgs 152/99.

Gli scarichi di *acque reflue domestiche recapitanti sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo* mediante impianti a dispersione nel terreno (sub-irrigazione) devono avvenire conformemente alle norme tecniche contenute nell'allegato 5 della delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 e successive modifiche ed integrazioni (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21 febbraio 1977), della Legge Regionale n. 7/83 e successive integrazioni e modificazioni, e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Sanitaria Locale.

L'utilizzo di *pozzi neri*, così come definiti dalla delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977, è vietato salvo i casi in cui tecnicamente sia impossibile utilizzare altri metodi di smaltimento; in tali casi devono comunque essere rispettate: le prescrizione tecniche contenute nella delibera sopra richiamata, le prescrizioni dell'A.U.S.L. – Servizio di Igiene Pubblica e le norme del D.Lgs 22/97 in materia di rifiuti.

CAPO II°

SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

ART.19 Ammissibilità ed autorizzazione degli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria

Gli scarichi di acque reflue industriali nuovi debbono essere conformi a quanto prescritto dal presente regolamento sin dalla data della loro attivazione.

Gli scarichi di acque reflue industriali esistenti debbono essere adeguati ai limiti fissati dal presente regolamento allo scadere dell'autorizzazione allo scarico e comunque non oltre i termini previsti dall'art.62 comma 11 del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche .

Gli scarichi di acque reflue industriali con recapito nella rete fognaria, collegata ad impianto di depurazione, sono ammessi entro i limiti massimi fissati nella Tab.X allegata .

Gli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria non collegata ad impianto di depurazione devono essere conformi ai limiti di accettabilità previsti dall'autorizzazione allo scarico finale della rete fognaria rilasciata dall'autorità competente al Gestore della fognatura o, in assenza di questa, dai limiti previsti dalla tabella 3 allegato 5 D.Lgs. 258/2000 e successive modifiche .

I titolari delle attività da cui traggono origine gli scarichi di acque reflue industriali, sono tenuti a munirsi della prescritta autorizzazione prima dell'attivazione dello scarico.

La domanda di autorizzazione allo scarico e la eventuale richiesta di allacciamento, dovrà essere presentata all'Ufficio Ambiente del Comune territorialmente competente (allo Sportello Unico dove istituito e nei casi previsti), assieme alla richiesta di allacciamento alla rete fognaria (quest'ultima indirizzata direttamente al Gestore) contestualmente (se del caso) alla richiesta di concessione edilizia relativa all'insediamento da cui proviene lo scarico.

Il Comune, sentito il parere di compatibilità igienico-sanitaria-ambientale dell' ARPA ed il parere vincolante del Gestore del servizio fognatura e depurazione in merito alla quantità e qualità degli effluenti , rilascia l'autorizzazione allo scarico, contenente i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni poste dal presente regolamento inviandone copia per conoscenza ad ARPA ed ente Gestore e Depurazione.

E' fatta salva la possibilità di imporre limiti di accettabilità e prescrizioni più restrittive, in relazione a motivate particolari esigenze .

Per i nuovi insediamenti con scarichi di acque reflue industriali assimilabili ad acque reflue domestiche e recapitanti in reti fognarie dotate di impianto di depurazione, lo schema della rete fognaria deve essere allegata alla richiesta di concessione/autorizzazione edilizia, completa di dichiarazione/asseverazione del Tecnico progettista di conformità alle disposizioni di Legge e al presente Regolamento.

ART. 20 Concessione deroghe

Relativamente agli scarichi di acque reflue industriali, l'autorità competente al rilascio della autorizzazione allo scarico in rete fognaria collegata ad impianto di depurazione potrà concedere deroghe ai limiti di accettabilità fissati nei precedenti articoli in seguito a richiesta da parte del titolare dello scarico, previo parere dell'ARPA e parere vincolante del Gestore del servizio fognatura.

Dalla presente disciplina di concessione delle deroghe, rimangono sempre e comunque esclusi i limiti di accettabilità dei parametri delle sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili previsti dal D.Lgs.152/99 e successive modifiche.

Le deroghe di cui al comma precedente, dovranno riportare in modo dettagliato i valori massimi dei limiti dei parametri derogati e i tempi di validità della deroga concessa.

Il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai limiti tabellari fissati dal presente regolamento, è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il titolare dello scarico e il gestore del servizio fognatura e depurazione.

La convenzione avrà carattere di accordo privato tra le parti e sarà finalizzata alla copertura dei maggiori oneri derivanti

all'ente gestore del servizio di rete fognaria e depurazione, causati dai maggiori carichi inquinanti provenienti dallo scarico derogato.

In seguito a mancato rispetto di quanto pattuito nella convenzione, gli enti gestori sopracitati hanno facoltà di richiedere all'ente autorizzatore, la sospensione della relativa autorizzazione in deroga ai parametri fissati nel presente Regolamento.

CAPO III°

MODALITA' TECNICHE DI ALLACCIAMENTO

ART. 21 Allacciamento di reti fognarie che raccolgono scarichi provenienti da altri Comuni

Per gli allacciamenti di reti fognarie convoglianti scarichi provenienti da altri Comuni, il Comune richiedente l'allaccio deve trasmettere al Gestore della rete fognaria la relativa richiesta di allacciamento corredata della necessaria documentazione tecnica indispensabile alla elaborazione del progetto per l'esecuzione delle relative opere. L'iter tecnico e amministrativo per l'esecuzione delle opere di allacciamento è a cura del Gestore della rete fognaria.

ART. 22 Allacciamenti di scarichi

Il gestore stabilisce le modalità tecniche standard costruttive per le varie tipologie dei punti di consegna, dal pozzetto di raccolta delle acque di scarico fino al punto di immissione nel collettore fognario.

Tutte le opere fognarie da eseguirsi in sede stradale o in altro spazio pubblico o equiparabile, sia di costruzione che di manutenzione, per gli scarichi di qualsiasi genere, saranno realizzate secondo le modalità previste dal presente regolamento, dalle procedure stabilite dal Gestore della rete fognaria e da ogni altra disposizione Normativa che regolamenti i lavori di scavo/ripristino sul suolo pubblico / privato .

Il Gestore della rete fognaria non risponderà dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori o della fognatura comunale e pertanto l'utente dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.

I contributi per le spese di allacciamento verranno determinati in via preventiva all'atto della relativa domanda di allacciamento, ai sensi della normativa stabilita dal gestore.

Nel caso di costruzione o di ripristino di collettori stradali il gestore può provvedere all'esecuzione delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli allacciamenti privati non idonei. Gli oneri di tali lavori sono a carico dell'utente.

Gli scarichi di acque reflue industriali e industriali assimilabili a domestiche provenienti da processi industriali, eventualmente depurati, devono confluire in un'unica condotta prima dell'immissione nella rete fognaria. Tale tronco di fognatura deve essere separato dalle reti delle acque bianche e da quelle di trasporto di eventuali acque reflue derivanti dal metabolismo umano.

Le acque di processo sopra menzionate, dovranno transitare in apposito pozzetto di ispezione e prelievo campioni e confluire successivamente, assieme alle acque reflue derivanti dal metabolismo umano in un unico pozzetto di ispezione, il tutto predisposto come da specifiche tecniche fornite dal Gestore della rete fognaria.

Il pozzetto finale di prelievo campioni dovrà essere posto subito a monte del punto di immissione nella rete fognaria e in posizione direttamente o facilmente accessibile dalla pubblica via anche in assenza del titolare dell'insediamento che da origine agli scarichi .

Ove ciò non è attuabile (in insediamenti esistenti), il Gestore della rete fognaria è competente a dettare le prescrizioni del caso .

Deve essere garantita l'accessibilità al luogo di campionamento e dovranno essere adottate tutte le misure di sicurezza atte ad evitare incidenti al personale addetto ai prelievi.

ART. 23 Fognature interne alle proprietà private

La costruzione delle canalizzazioni interne ai fabbricati sarà fatta in conformità alle linee guida dell'ARPA allegate al presente Regolamento e comunque dovranno essere adottati i seguenti provvedimenti:

- 11 canalizzazioni separate per acque bianche e nere nelle nuove costruzioni e negli interventi edilizi di trasformazione (ove possibile).Le condutture interne dovranno essere costituite da tubi di materiale assolutamente impermeabile e inattaccabile all'azione chimica e meccanica delle acque convogliate, con giunzioni a perfetta tenuta, idonee a resistere anche alle eventuali sovrappressioni che si dovessero verificare in conseguenza del funzionamento in carico della rete stradale o della rete interna. Nella scelta dei materiali che costituiscono le tubazioni, si dovrà fare riferimento alle normative vigenti del Ministero dei Lavori Pubblici;
- 12 pendenza dei tratti sub-orizzontali delle canalizzazioni non inferiore all'1% (uno per cento);

-13 dovrà essere previsto un pozzetto finale di ispezione e prelievo per ciascuna rete interna (sifonato per la linea nera) di dimensioni nette interne minime di cm. 60x60;

-14 qualora la fognatura pubblica sia di tipo misto le due reti interne dovranno confluire in un unico pozzetto finale di ispezione e prelievo delle dimensioni nette interne minime di cm 60x60;

Dovranno essere inoltre rispettate prescrizioni tecniche aggiuntive eventualmente fornite dal gestore della rete fognaria in sede di richiesta di allacciamento e/o in sede di supervisione ai lavori di realizzazione dell' allaccio.

ART. 24 Autorizzazione all'esecuzione di lavori

Per i nuovi insediamenti e per gli interventi di trasformazione, la concessione edilizia comprenderà l'approvazione delle relative opere fognarie.

La realizzazione di sole opere fognarie è soggetta ad autorizzazione edilizia o a dichiarazione di inizio attività nei soli casi di manutenzione straordinaria.

All'Ente Gestore della rete fognaria dovrà essere inviato con cadenza mensile l'elenco delle autorizzazioni rilasciate.

ART. 25 Risanamento dell'abitato

IL Sindaco, in occasione dell'entrata in funzione di nuove fognature, emanerà ordinanze specificatamente volte allo scopo di:

- a) sopprimere pozzi neri o fosse biologiche ritenuti pericolosi per la salute dei cittadini;
- b) fissare i termini per la presentazione della domanda di allacciamento alle nuove reti ;
- c) imporre la modifica o la ricostruzione delle fognature interne alle proprietà private igienicamente o funzionalmente non idonee;
- d) disciplinare l'esecuzione d'ufficio e a carico degli obbligati, delle opere di cui alle precedenti lettere a) e c) e non realizzate nei termini prescritti.

TITOLO IV°

CONFERIMENTO DI LIQUAMI ED ACQUE REFLUE MEDIANTE AUTOBOTTI OD ALTRI MEZZI MOBILI AI DEPURATORI

ART. 26 Conferimenti ammessi e forme di recapito

Il recapito - a mezzo trasporto con autobotti – presso gli impianti di depurazione regolarmente autorizzati, dei liquami provenienti dalla svuotatura di cisterne, pozzi neri o fosse settiche nelle quali sono convogliati scarichi di acque reflue domestiche ad elevato carico organico biodegradabile, è sempre ammesso purchè vengano rispettate le norme del presente regolamento e le concentrazioni di sostanze tossiche e bioaccumulabili siano conformi alla normativa vigente.

Sono altresì ammessi i liquami provenienti da :

- 15 scarichi di acque reflue assimilabili a domestiche,
- 16 imprese agricole e da allevamenti zootecnici con scarichi classificati come acque reflue industriali, nei limiti della capacità ricettiva dell'impianto di depurazione terminale .

I liquami provenienti da scarichi di acque reflue domestiche ed industriali diversi da quelli indicati sopra, sono eccezionalmente ammessi in caso di comprovata necessità e subordinatamente alla qualità e trattabilità dei liquami stessi.

Nel rispetto della normativa in materia di rifiuti, il conferimento di liquami e di acque reflue di qualsiasi natura, effettuata direttamente dal titolare o a mezzo di ditte specializzate del settore, deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente competente ai sensi della vigente normativa, sentito il parere vincolante del Gestore dell'impianto di depurazione che può subordinare il parere positivo, nel caso di conferimenti continuativi e periodici, alla stipula di specifiche convenzioni con il titolare dell'insediamento o con le ditte specializzate e comunque ha la titolarità per la stipula delle convenzioni.

ART. 27 Individuazione delle ditte e caratteristiche dei veicoli

Il trasporto dei liquami provenienti da scarichi di acque reflue industriali o assimilabili a domestiche, deve essere effettuato,

mediante veicoli adeguatamente attrezzati e condotti in modo da evitare spandimenti durante il trasporto che devono recare ben visibile la descrizione indelebile della ragione sociale della ditta o della denominazione dell'Ente che effettua il trasporto.

ART. 28 Documenti di accompagnamento

I titolari degli insediamenti che si avvalgono del servizio di trasporto liquami , all'atto dell'affidamento del trasporto stesso, sono tenuti ad emettere una dichiarazione indicante la quantità, la qualità del carico, la lavorazione da cui esso proviene nonché il nominativo ed il recapito del destinatario.

Tale dichiarazione è redatta ai sensi della normativa vigente sui rifiuti.

ART. 29 Luogo destinato al ricevimento dello scarico

Lo scarico di liquami e di acque reflue deve essere effettuato esclusivamente presso gli impianti di depurazione nei punti di conferimento indicati dal Gestore del depuratore .

Nel caso di conferimenti saltuari, il tecnico del Gestore concorderà con l'utente l'ora ed il giorno più adatti per effettuare lo scarico.

Alle ditte convenzionate per conferimenti continuativi, saranno attribuite fasce orarie nell'arco della giornata per effettuare i recapiti presso i siti attrezzati, alla presenza o meno di personale di sorveglianza.

ART. 30 Autorizzazione e controlli analitici nel caso di conferimenti saltuari

Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli , l'autorizzazione per lo scarico saltuario di liquame con autobotte o autocisterna in pubblica fognatura, attraverso pozzetti appositamente attrezzati, o agli impianti di depurazione, è rilasciata dal Comune alla ditta specializzata, previo parere favorevole ed accertamento della provenienza e delle caratteristiche qualitative del liquame stesso da parte del Gestore della rete fognaria e del depuratore .

Ogni conferimento può essere sottoposto, a giudizio insindacabile del Gestore del depuratore, a campionatura, tramite prelievi volti a consentire controlli analitici del liquame.

In tal caso, lo scarico può essere effettuato esclusivamente a seguito di parere positivo ed in presenza di tecnici del Gestore del depuratore o di personale all'uopo autorizzato.

Detto personale ha, comunque, facoltà di fare sospendere la manovra di scarico qualora constati, in qualsiasi momento, che non sussistono in tutto o in parte le caratteristiche riscontrate nel liquame analizzato in origine.

Tale sospensione cesserà solo a seguito degli accertamenti di corrispondenza tra l'effluente autorizzato e quello scaricato. In caso contrario, la sospensione sarà confermata e l'autorizzazione allo scarico revocata.

ART. 31 Autorizzazione e controlli analitici delle ditte convenzionate a recapiti continuativi

Le ditte convenzionate con il Gestore dell'impianto di depurazione per il recapito continuativo di liquami ed acque reflue provenienti dagli insediamenti ammessi ai sensi degli art. precedenti ovvero, provenienti dalla svuotatura di cisterne, pozzi neri e fosse settiche alimentate da acque reflue domestiche, non sono tenute a richiedere un'ulteriore autorizzazione per ogni singolo scarico.

Il gestore si riserva di effettuare, nel corso dell'anno, tutti i controlli analitici necessari a verificare la corrispondenza qualitativa del liquame conferito a quello oggetto della convenzione.

I quantitativi conferiti saranno calcolati in base al numero di recapiti effettuati.

Nel caso di conferimento del liquame proveniente da insediamenti diversi da quelli specificati nella convenzione, l'autorizzazione al recapito in rete fognaria sarà revocata.

TITOLO V°

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 32 Canone o diritto

Per i servizi relativi alla raccolta e l'allontanamento, la depurazione delle acque meteoriche, reflue domestiche, assimilate alle domestiche ed industriali, viene determinato un canone secondo apposite tariffe stabilite ai sensi della normativa vigente.

ART. 33 Canone per i conferimenti - a mezzo autobotte - agli impianti di depurazione

Per il servizio di cui al Titolo V° del presente Regolamento è dovuta una tariffa commisurata alla qualità e quantità dei liquami conferiti, determinata a cura del Gestore del servizio di depurazione.

TITOLO VI°

SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 34 Inosservanza delle prescrizioni del regolamento

Le violazioni alle prescrizioni del presente Regolamento, fatte salve le sanzioni espressamente previste dal Titolo V – Sanzioni – del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, sono punite con la sanzione amministrativa da € 103,29 a € 516,46.

L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative, o la opposizione agli atti esecutivi, sono regolamentate in via generale, dalla normativa vigente (L. n. 689/81, L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni).

I Gestori della rete fognaria, depurazione e il Comune, relativamente agli scarichi che non recapitano in rete fognaria, nel caso di accertamento di violazioni alle prescrizioni tecniche impartite ai sensi del presente Regolamento, ha la facoltà di intraprendere tutte le azioni necessarie a tutelare gli impianti di pubblica fognatura, di depurazione e di smaltimento reflui in acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo, richiedendo l'immediato adeguamento a quanto prescritto. Nel caso ciò non avvenga, può intervenire presso l'Amministrazione competente per la revoca dell'autorizzazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35 Rinvio alla normativa esistente

Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento, si rinvia alle Leggi Regionali e speciali statali vigenti in materia di sanità e di igiene pubblica a tutela della qualità delle acque, nonché alle conseguenti determinazioni ministeriali, regionali e degli Enti Gestori del servizio.

ART. 36 Norme transitorie

Entro il termine stabilito dalla legge, tutti i titolari degli scarichi dovranno aggiornare, se necessario ed espressamente previsto, la loro situazione in relazione alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, fatte salve le disposizioni previste dall'art. 62 comma 11 e 12 del D. Lgs. 152/99.

Le autorizzazioni allo scarico rilasciate ai sensi della previgente normativa e non ancora espressamente rinnovate dall'Amministrazione Comunale dovranno essere conformate alle disposizioni del presente Regolamento entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso, previa istanza del titolare dello scarico.

ART. 37 Entrata in vigore

Il presente Regolamento ed ogni successiva modifica ed aggiornamento entrano in vigore dopo il favorevole controllo da parte dell'Organo Regionale e l'affissione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale, ed hanno effetto immediato per tutte le situazioni, eventi ed atti di nuova presentazione. Per l'adeguamento delle situazioni esistenti si fa riferimento a quanto indicato negli articoli specifici.

TABELLA X (allegato al Regolamento Consorziale degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature)

	PARAMETRI	SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PROVVISORIA DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE	
0	Portata media	15 m ³ /giorno	
1	PH.....	5,5 – 9,5	
2	Temperatura (°C).....	-	
3	Colore.....	**	
4	Odore.....	Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere	
5	Materiali grossolani.....	Assenti	
6	Materiali sedimentabili.....2	mg/l
7	Materiali in sospensione totali.....700	“
8	BOD ₅#355	“
9	COD.....#800	“
10	Metalli e non metalli tossici totali [As-Cd.Cr(VI)-Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn].....*3	“
11	Aldeidi come H-CHO.....2	“
12	Alluminio come Al.....2	“
13	Ammoniaca totale come NH ₄ ⁺30	“
14	Arsenico come As.....*0.5	“
15	Azoto Nitrico come N.....30	“
16	Azoto Nitroso come N.....0.6	“
17	Bario come Ba.....-	“
18	Boro come B.....4	“
19	Cadmio come Cd.....*0.02	“
20	Cianuri totali come CN.....1	“
21	Cloro attivo come Cl ₂0.3	“
22	Cloruri come Cl ⁻1200	“
23	Coliformi fecali MPN/100 ml.....no limiti	“
24	Coliformi totali MPN/100 ml.....no limiti	“
25	Cromo totale.....*4	mg/l
26	Cromo VI come Cr.....*0.2	“
27	Fenoli totali come C ₆ H ₅ OH.....*1	“
28	Ferro come Fe.....4	“
29	Fluoruri come F.....12	“
30	Fosforo come P.....20	“
31	Grassi e oli animali e vegetali.....40	“
32	Manganese come Mn.....4	“
33	Mercurio come Hg.....*0.005	“
34	Nichel come Ni.....*4	“
35	Idrocarburi totali.....*10	“
36	Pesticidi totali.....*0.05	“
37	Pesticidi fosforati.....*0.1	“
38	Piombo come Pb.....*0.3	“
39	Rame come Cu.....*0.4	“
40	Saggio di tossicità.....-	“
41	Selenio come Se.....*0.03	“
42	Solfati come SO ₄ ⁻1500	“
43	Solfiti come SO ₃ ⁻2	“
44	Solfuri come H ₂ S.....2	“
45	Solventi clorurati.....*2	“
46	Solventi organici aromatici.....*0.4	“
47	Solventi organici azotati.....*0.2	“
48	Stagno come Sn.....-	“
49	Streptococchi fecali MPN/100 ml.....no limiti	“
50	Tensioattivi.....10	mg/l
51	Zinco come Zn.....*1	“

Note: * = parametri per i quali non è possibile concedere deroghe (D.L. 152/99 e delib. G.R. n.92 del 10/2/98)

** = non percettibile dopo dil. 1:40 su spess. 10 cm

= rapporto COD/BOD₅ ≤ 2.2 (solo nel caso che siano superati i singoli parametri)

REGOLAMENTO FOGNARIO DI DEPURAZIONE E DEGLI SCARICHI

- Approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 5.7.2001 (C.R.C. del 18.7.2001 prot. n. 2001007416)
- Entrato in vigore dal 18.7.2001
- Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 23.7.2001 per 15 gg.
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 41 del 9.9.2002 esecutiva.
- Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 8.10.2002 per 15 gg.